Prot.41 Cosenza, 07/03/2024

Spett.le Società Interessate
Loro Sedi
Spett.le GUG Regionale
Loro sede
Alla Federazione Italiana Nuoto
Settore Giustizia Federale
Roma

NOTIZIARIO N°06/2024

Di seguito si riportano i risultati e relativi provvedimenti disciplinari, adottati dal Giudice Unico Regionale, Avv. Francesca Brunetti, in data 05/03/2024 per le manifestazioni sottoelencati:

- Campionato Regionale Indoor Esordienti – Giovino 02 – 03 Marzo 2024.

DELIBERA N.23 DEL 05.03.24 – Campionato Regionale Esordienti.

Il Giudice Sportivo Regionale, letti i referti arbitrali, visto il comportamento assunto, in palese violazione delle norme del Codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto, del Regolamento Organico nonché del Regolamento Giustizia Sportiva, dal Presidente e dall'Allenatore della società Penta Vibo nel corso della manifestazione, i quali, presenti sugli spalti e non accreditati nel foglio guida, si sono recati al tavolo della giuria al fine di protestare la decisione arbitrale di una squalifica assunta dal Giudice Arbitro ed hanno perpetrato nella condotta irriguardosa ed antisportiva nei confronti degli Ufficiali di Gara, utilizzando termini gravemente offensivi, ingiuriosi e sessisti tanto da fomentare il loro pubblico-sostenitore a seguire il loro esempio, costringendo il G.A. a sospendere la manifestazione per diversi minuti; vista l'età dei partecipanti alla manifestazione, il predetto comportamento risulta ancora più gravoso, trattandosi di minorenni a cui deve essere impartito, proprio dai Dirigenti e Tecnici, il rispetto dei principi derivanti dell'Ordinamento giuridico sportivo, di lealtà, rettitudine e correttezza morale ed in particolare è loro preciso dovere inculcare nei giovani atleti il concetto di "fair-play" che deve trovare applicazione prima, durante e dopo la manifestazione a cui si partecipa

APPLICA

- Al Presidente della Società Penta Vibo, sig. Murdà Daniele, a cui si contesta l'illecito disciplinare ex art. 17 del Reg. Giustizia, la sanzione della interdizione per 3 mesi ex art. 27 lett. B) punto c);

- Al Dirigente della Società Penta Vibo, sig. Fabrizio Porretta, a cui si contesta l'illecito disciplinare ex art. 17 Reg. Giustizia, la sanzione della interdizione per 3 mesi ex art. 27 lett. B) punto c),

- Alla Società Penta Vibo, responsabile ai sensi dell'art. 23 Reg. Gius. Sportiva, la sanzione dell'ammenda pari ad €. 500 ex art. 27 lett. A) punto b) del Reg. Giustizia;

Campionato Pallanuoto Categoria Ragazzi

PARTITA	DATA	RISULTATO
ARVALIA LAMEZIA – ITALICA SPORT	03.03.2024	10 - 12
R.N.L.AUDITORE – COSENZA PALLANUOTO	03.03.2024	3 – 20

Campionato Pallanuoto Categoria Juniores

PARTITA	DATA	RISULTATO
R.N.L.AUDITORE – COSENZA PALLANUOTO	03.03.2024	7 - 13

R.N.L.AUDITORE – COSENZA PN "JUNIORES " DEL 03.03.2024 DELIBERA GUR N.24

Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale, vista la cattiva condotta, linguaggio scorretto, mancanza di rispetto verso Arbitro o Ufficiali di Gara, dell'atleta della società RNL Auditore Kr, sig. Loria Davide, espulso ai sensi dell'art. 9.13 RTPN,
APPLICA
- All'atleta Loria Davide (tess. n. 626606 – RNL Auditore), la sanzione della squalifica per la successiva giornata di Campionato ex art. 29 del Reg. Giustizia nonché art. 24.2 NOG:
- Alla Società RNL Auditore Crotone, responsabile ai sensi degli art. 15 NOG e ai sensi dell'art. 23 Reg. Gius. Sportiva, applica la sanzione dell'ammenda ex art. 24.2 NOG pari ad €. 200,00 per l'atleta tesserato sanzionato ai sensi del 9.13 RTPN.

Il Presidente
Comitato Regionale Calabria
(Alfredo Porcaro)

